

# Energia sotto controllo



*di Fausto Rivero  
Energy Manager e Responsabile  
Engineering e Servizi Generali  
in AES Torino SpA*

## L'Esperto in gestione dell'energia

Una nuova figura professionale prevista dalla legge con specifiche conoscenze, esperienza e capacità per gestire l'uso dell'energia in modo efficiente

**I**l ruolo che ricopre l'energia nella crescita economica, nel benessere e nel progresso tecnologico e sociale di ogni paese, giustifica il notevole rilievo che il tema riveste nelle politiche nazionali e internazionali. In questo contesto, l'efficienza energetica risulta il vero pilastro delle future strategie di sviluppo sostenibile orientate dagli accordi internazionali del "post-Kyoto". Vediamo infatti l'Unione Europea porsi ambiziosi obiettivi nel medio e lungo termine (il cosiddetto "pacchetto clima-energia" 20-20-20), traguardando un futuro al 2050 sempre più *carbon free* e il resto del mondo promuovere iniziative specifiche: il Giappone ha pianificato un taglio dei consumi elettrici del 10% entro il 2030, la Cina si è impegnata a diminuire del 16% l'energia consumata in rapporto al Pil nei prossimi due anni, gli Stati Uniti si stanno impegnando ad aumentare gli standard di efficienza nel settore dei trasporti ponendosi l'obiettivo di dimezzare il consumo dei veicoli.

Sul tema dell'uso razionale dell'energia, del risparmio energetico e della produzione di energia da fonti rinnovabili, il nostro Paese, partito bene oltre vent'anni fa con l'innovativa (e solo parzialmente attuata) Legge 10/91, si è progressivamente perso, limitandosi negli ultimi anni a emanare norme nazionali di recepimento delle Direttive Europee, spesse volte solo quando costretto da procedure d'infrazione attivate dalla Commissione Europea (ultimo esempio il D.L. 4 giugno 2013, n. 63 che conclude una storia lunga 8 anni relativa alla certificazione degli edifici, oggetto di 11 diversi disposti legislativi che hanno suscitato da parte della Ce ben tre diffide, due pareri motivati ed il ricorso alla Corte Europea).

Ritardi nell'emanazione di decreti attuativi e linee guida nazionali, hanno portato alcune Regioni ita-

liane a legiferare sui temi energetici, talvolta con pregevoli risultati ma altre con l'emanazione di disposti normativi che travalicano gli ambiti legislativi consentiti costituzionalmente alle amministrazioni regionali. Questa "incontinenza" legislativa ha creato non pochi problemi applicativi, che si sommano alle già notevoli complessità di gestione di un sistema normativo così variegato e multiforme.

La riduzione dei consumi di energia e delle emissioni unite all'aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili sono temi strettamente connessi con la competitività, l'ambiente, la sicurezza e la crescita del paese. Il recente documento di Stra-

## EGE a 360° per l'energia: regista, controllore, auditor e consulente

tegia Energetica Nazionale (il primo da decenni), esplicita tali obiettivi riconoscendo il ruolo cardine che riveste l'efficienza energetica nell'ambito delle misure da attuare.

Anche, l'Agenzia Internazionale dell'Energia (Iea) nel suo rapporto annuale "World Energy Outlook 2012", la definisce «l'opzione chiave nelle mani dei decisori politici» verso uno scenario di "Mondo Efficiente" e sostenibile, riconoscendo l'enorme potenziale di sviluppo che potrà avere nei prossimi anni. Questo "carburante invisibile", per il quale è stata anche coniata una nuova virtuale unità di misura, cioè il "NegaJoule", è un ottimo sistema per contenere e ridurre i rischi del nostro attuale modello di sviluppo. Al fine di promuovere azioni volte

all'efficienza energetica, il legislatore dispone tipicamente di una serie di strumenti, che nel caso specifico si possono riassumere in:

- Incentivi all'offerta e alla ricerca (ricerca di sistema, fondi strutturali, fondi rotativi etc.);
- Incentivi alla domanda (detrazioni fiscali, finanziamenti, certificati bianchi, tariffe incentivanti etc.);
- Standard minimi obbligatori (certificazione edifici, ecodesign prodotti, Car, servizi energetici, etc.).

Per contro, le difficoltà di attuazione delle strategie di efficienza energetica che incontrano Manager e tecnici del settore, risultano, in base ad uno studio dal titolo "Analisi delle barriere non economiche all'efficienza energetica - 2011" condotto da Fire per conto dell'Enel, sono in sintesi:

- Mancanza di conoscenza, informazioni e sensibilità;
- Limitata comprensione delle opportunità offerte da strumenti quali: Energy Performance Contract (Epc) e Finanziamento Tramite Terzi (Ftt);
- Secondarietà rispetto al core business (costi energetici bassi);
- Professionalità e qualificazione degli operatori;
- Attitudini e comportamenti;
- Filiera non sviluppata adeguatamente;
- Complessità delle soluzioni;
- Vincoli legislativi e autorizzativi;
- Accesso agli incentivi;
- Sistema del credito non maturo.

La mancanza di conoscenze, di professionalità e qualificazione degli operatori, unite alla complessità dei meccanismi di finanziamento, delle soluzioni tecniche e dell'accesso agli incentivi, sono quindi giudicati tra i problemi principali che rendono le buone pratiche di efficienza ener-



getica non diffuse quanto potrebbero. Il Decreto Legislativo n. 115 del 2008, che recepisce la Direttiva 2006/32/CE, introduce una serie di elementi utili a sopperire alle barriere anzidette ed a promuovere l'efficienza energetica, tra cui:

- Definizione dell'offerta di varie forme di servizi energetici (requisiti e prestazioni che qualificano il contratto servizio energia ed il contratto servizio energia plus) rif. UNI-CEI-EN 15900:2010;
- Creazione o adeguamento di strumenti finanziari ed incentivi specifici (Finanziamento Tramite Terzi - Ftt, Certificati Bianchi, fondi di rotazione etc.);
- Semplificazione e rimozione di ostacoli normativi;
- Stimolo al settore pubblico per l'adozione e promozione degli strumenti disponibili (Energy Performance Contract, Finanziamento Tramite Terzi, Diagnosi energetica, Certificazione energetica, requisiti per acqui-

sto di beni e servizi, etc.);

- Definizione dei "Sistemi di gestione dell'energia" (rif. Norma ISO 50001:2011 o precedente EN 16001:2009) e Diagnosi Energetica (rif. Norma UNI CEI/TR 11428:2011 e requisiti generali UNI CEI EN 16247:2012).

Tale decreto con l'obiettivo di promuovere una maggiore qualificazione degli operatori coinvolti nella gestione dell'energia, adegua ed introduce nuove figure di fornitori di servizi energetici a supporto della strategia dell'efficienza, affiancando a quelle tradizionali della distribuzione e commercializzazione dell'energia, tre nuovi protagonisti:

- EspCo (Energy Service Provider Company) ovvero semplicemente le società che forniscono servizi energetici senza particolari requisiti
- EsCo (Energy Service Company) che costituiscono una particolare forma di EspCo che associa all'intervento di miglio-

ramento dell'efficienza energetica il raggiungimento di precisi risultati e l'assunzione di un margine di rischio finanziario (pagamento del servizio che si basa sul miglioramento dell'efficienza energetica conseguito - contratto di rendimento energetico). Viene prevista anche una procedura di certificazione volontaria per le EsCO (rif. Norma UNI-CEI 11352:2010)

- Esperto in Gestione dell'Energia (Ege), definito come "soggetto che ha le conoscenze, l'esperienza e le capacità necessarie per gestire l'uso dell'energia in modo efficiente", le cui caratteristiche sono specificate dalla norma UNI - CEI 11339:2009.

Ancor più recentemente, sul fronte europeo è stata approvata la direttiva 2012/27/UE che sostituisce la citata 2006/32/CE. Questa direttiva imprime una svolta alla politica energetica in vista dell'ambizioso traguardo posto al 2020. Nella stessa viene dato molto risalto allo strumento della diagnosi energetica (audit) ed ai tecnici che dovranno occuparsi di svolgerle richiedendo in maniera specifica la certificazione delle competenze. Infatti il punto 46 delle considerazioni iniziali della direttiva afferma espressamente che in ogni stato dell'Unione: «Dovrebbe essere disponibile un numero sufficiente di professionisti affidabili e competenti nel settore dell'efficienza energetica al fine di garantire un'attuazione efficace e tempestiva della presente direttiva, ad esempio per quanto concerne la conformità con i requisiti in materia di audit energetici e l'attuazione dei regimi obbligatori di efficienza energetica. Gli Stati membri dovrebbero pertanto porre in essere regimi di certificazione dei fornitori di servizi energetici, audit energetici e altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica».



## L'esperto in gestione dell'energia (Ege)

Questa nuova figura di professionista che il legislatore ha introdotto per supportare gli utenti consumatori di energia nel complesso universo del mercato, delle tecnologie e delle normative in campo energetico, può essere vista come l'evoluzione di un'altra figura: l'*Energy manager* già introdotta nel 1982 con la legge 308 (art. 22), ma meglio definita e consolidata nei ruoli dalla già citata Legge 10/1991 che ne ha precisato meglio i compiti, esteso l'obbligo di nomina ed evidenziata l'azione propositiva dell'E.M. all'interno delle organizzazioni aziendali, della Pa e degli Enti Pubblici.

Già l'art. 19 della L. 10/91 richiedeva all'*Energy Manager*: «lo sviluppo di competenze tecniche, capacità di valutazione comparata della redditività degli investimenti e conoscenza degli strumenti e dei ruoli contrattuali». Altre prerogative dell'*Energy Manager* sono state introdotte con successivi disposti normativi (D.Lgs 192/2005, Dm 21/12/2007, D.Lgs 115/2008).

Il progetto europeo "e-Quem" (European Qualification of Energy Manager) ha evidenziato la necessità di nuovi strumenti di qualificazione e certificazione delle competenze per professionisti specialisti nel campo della Gestione dell'Energia, che si affiancasse a quelle dei Servizi per l'energia, delle relative Aziende fornitrici e dei Sistemi di Qualità.

Il D.Lgs 115/2008 soddisfa tale esigenza definendo la figura dell'Ege in riferimento alla innovativa norma nazionale UNI-CEI 11339:2009 "Gestione dell'Energia. Esperti in gestione dell'energia. Requisiti generali per la qualificazione". La norma Uni specifica i compiti, le competenze, i requisiti e le modalità di valutazione e di mantenimento delle competenze nel tempo, per la qualificazione dell'Ege.

È inoltre previsto che la figura professionale dell'Ege sia riferita a due macroattività specialistiche di competenza:

- industriale (con particolari competenze finalizzate ad applicazioni industriali e processi produttivi);
- civile (con particolari competenze finalizzate agli utilizzi civili e della Pubblica Amministrazione).

Per garantire all'utilizzatore finale le caratteristiche di esperienza, competenza e professionalità indicate dalla norma, la UNI-CEI 11339:2009 definisce i requisiti generali e le procedure per la qualificazione degli Ege e in particolare stabilisce i parametri (valutati in base alle esperienze maturate ed al titolo di studio) indispensabili per l'ottenimento della qualifica, in particolare nel caso di valutazione da parte di un soggetto terzo (valutazione di parte terza). Tale soggetto opera un processo di certificazione delle competenze in qualità di Organismo di Certificazione e deve a sua volta essere accreditato (in Italia da Accredia) secondo la norma ISO/IEC 17024:2012 per la certificazione del personale.

Il primo Organismo accreditato per la certificazione secondo la UNI CEI 11339 è stato il Secem, struttura attivata da Fire. Recentemente è stata accreditato anche Khc ed altri OdC. hanno attualmente in corso il processo di accreditamento.

## Conclusioni

L'Esperto in Gestione dell'Energia è parte integrante del sistema dei Servizi Energetici di un'organizzazione che si pone l'obiettivo di migliorare il livello di efficienza energetica, di ridurre i consumi di energia primaria e le emissioni di gas clima-alteranti legate all'utilizzo dell'energia e di incrementare in qualità e/o in quantità i servizi forniti attinenti all'uso razionale dell'energia. Per la profes-

sionalità che esprime, l'Ege può essere utilizzato in vari ruoli: da quello più tradizionale di "controllore" del risparmio energetico, al consulente, all'auditor della diagnosi energetica, al "regista" del Sistema di Gestione dell'Energia nelle sue varie implicazioni (impostazione, promozione, pianificazione, comunicazione, sistemi di finanziamento, manutenzione, gestione, sensibilizzazione, formazione, controllo, etc.). Risulta evidente che le competenze richieste all'Ege sono molto estese e diverse da quelle di altre figure professionali (progettisti, impiantisti etc.), con le quali condivide sicuramente una parte delle conoscenze, ma che si differenzia per molte altre e soprattutto nell'approccio alle varie problematiche del settore specifico dell'energia. Recentemente, al fine di tutelare i consumatori, promuovere la conoscibilità e garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, è stata emanata la Legge 14 gennaio 2013, n.4 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio 2013, n. 22), che disciplina le professioni non regolamentate. Proprio allo scopo di garantire la qualità delle competenze delle persone che operano nel contesto dell'efficienza energetica, è nata Assoege, la prima associazione nazionale degli Esperti in Gestione dell'Energia certificati che ha tra i principali scopi la promozione e la tutela della professione nel rispetto di quanto previsto dalla legge 4 del 2013. □

## MAGGIORI INFORMAZIONI SUGLI EGE ONLINE

[www.secem.eu](http://www.secem.eu)  
Sistema Europeo di Certificazione in Energy Management

[www.assoege.it](http://www.assoege.it)  
Associazione degli Esperti in Gestione dell'Energia (EGE),  
la cui competenza è stata certificata secondo la norma  
UNI CEI 11339:2009 da un soggetto terzo, secondo una  
procedura validata da Accredia

[www.fire-italia.it](http://www.fire-italia.it)  
Federazione Italiana per l'uso Razionale dell'Energia

